

**Ordinanza
concernente le misure di coesistenza nella coltivazione di
piante geneticamente modificate nonché l'impiego del
relativo raccolto**

(Ordinanza sulla coesistenza)

del ... Disegno del 3.10.2005

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 27a capoverso 2 e 159a della legge del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura (LAgr);
visti gli articoli 16 capoverso 2, 17 capoversi 1 e 4 nonché 20 capoverso 1 della
legge del 21 marzo 2003² sull'ingegneria genetica (LIG),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alla coltivazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate e all'impiego del relativo raccolto nell'agricoltura, nell'orticoltura esercitata a titolo professionale e negli orti domestici.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende:

- a. *Materiale di moltiplicazione*: sementi, materiale vegetale, marze, portainnesti e altre parti di pianta, compreso il materiale ottenuto in vitro, che sono destinati alla moltiplicazione, alla semina, all'impianto o al reimpianto;
- b. *Raccolto*: prodotti del raccolto e sottoprodotti del raccolto, ottenuti dalla coltivazione di materiale vegetale di moltiplicazione.
- c. *Impiego*: qualsiasi attività, segnatamente la coltivazione, l'utilizzo, la lavorazione, la moltiplicazione, la trasformazione, la messa in commercio, il deposito, il trasporto e lo smaltimento.

¹ RS 910.1

² RS 814.91

- d. *Messa in commercio*: qualsiasi consegna a terzi in Svizzera, a pagamento o gratuitamente, in particolare la vendita, lo scambio, la donazione, la locazione, il prestito e l'invio per visione.

Sezione 2: Esigenze relative alla coltivazione

Art. 3 Coltivazione di piante geneticamente modificate

Il materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate può essere coltivato soltanto se è autorizzato conformemente all'articolo 9a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998³ sulle sementi e se sono disponibili le istruzioni per l'impiego giusta l'articolo 9c dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴ sulle sementi.

Art. 4 Osservanza delle istruzioni del responsabile della commercializzazione

¹ Chiunque impiega materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate deve osservare segnatamente le istruzioni del responsabile della commercializzazione giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sulle sementi.

² Egli deve descrivere ed eventualmente registrare la data e le particelle in cui sono state coltivate piante geneticamente modificate nonché la data in cui queste sono state raccolte.

³ Se il gestore agricolo incarica terzi di svolgere i lavori relativi al materiale di moltiplicazione geneticamente modificato e al raccolto geneticamente modificato, deve:

- a. trasmettere al mandatario le informazioni e le istruzioni del responsabile della commercializzazione giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulle sementi;
- b. richiedere al mandatario di confermare per iscritto di aver preso atto delle informazioni e delle istruzioni di cui alla lettera a.

Sezione 3: Separazione del flusso delle merci

Art. 5 Provvedimenti per la separazione del flusso delle merci

¹ Chiunque impiega il materiale di moltiplicazione o il raccolto di piante geneticamente modificate è tenuto a stabilire disposizioni e ad adottare provvedimenti per separare il flusso delle merci e per evitare che esso si mescoli in modo indesiderato con materiale che non è stato modificato geneticamente.

³ RS 916.151

⁴ RS 916.151

⁵ RS 916.151

⁶ RS 916.151

² Vanno osservate le istruzioni del responsabile della commercializzazione concernenti la separazione del flusso delle merci giusta l'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁷ sulle sementi.

Art. 6 Documentazione

¹ Chiunque impiega il materiale di moltiplicazione e il raccolto di piante geneticamente modificate è tenuto a documentare per iscritto le istruzioni del responsabile della commercializzazione giusta l'articolo 4 nonché i provvedimenti per la separazione del flusso delle merci giusta l'articolo 5.

² I documenti, su richiesta, vanno presentati alle autorità d'esecuzione cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

Art. 7 Caratterizzazione per la messa in commercio

¹ Per la caratterizzazione per la messa in commercio dei raccolti della coltivazione di piante geneticamente modificate, sulla bolla di consegna o su un'etichetta, va riportata l'indicazione "ottenuto da X geneticamente modificato" o "ottenuto da X modificato geneticamente".

² È esentato dall'obbligo di caratterizzazione il raccolto che contiene tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o che è stato involontariamente prodotto a partire da simili organismi, se

- a. la loro percentuale non supera lo 0,9 per cento di massa; e
- b. può essere comprovato che sono stati adottati provvedimenti adeguati per evitare contaminazioni indesiderate.

³ Sono salve le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari e sugli alimenti per animali.

Art. 8 Obbligo di informazione e di documentazione

¹ Chiunque mette in commercio il raccolto di piante geneticamente modificate è tenuto a riportare per iscritto sulla bolla di consegna almeno le seguenti indicazioni:

- a. il prodotto è costituito, contiene o è stato prodotto a partire da organismi geneticamente modificati,
- b. la designazione degli organismi geneticamente modificati contenuti nel raccolto, e
- c. il nome e l'indirizzo del fornitore e dell'acquirente del raccolto.

² L'indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera b deve avvenire utilizzando gli identificatori unici di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004⁸ che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi

⁷ RS 916.151

⁸ GU n. L 10 del 16 gennaio 2004, pag. 5

geneticamente modificati, o, laddove non ve ne fossero, l'identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

³ Le istruzioni ai sensi del capoverso 1 vanno trasmesse per scritto all'acquirente ad ogni fase successiva della messa in commercio.

⁴ Chiunque mette in commercio il raccolto di piante geneticamente modificate deve tenere un registro contenente:

- a. nome e indirizzo del fornitore del materiale di moltiplicazione,
- b. nome e indirizzo degli acquirenti di ciascuna partita di raccolto, e
- c. tipo e quantità della partita di raccolto.

⁵ I documenti di cui ai capoversi 1 e 3 vanno conservati per almeno 5 anni e, su richiesta, presentati alle autorità d'esecuzione cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

⁶ I capoversi 1-4 non si applicano al materiale giusta l'articolo 7 capoverso 2.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione

¹ I Cantoni controllano l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

² Essi provvedono affinché i controlli giusta la presente ordinanza siano integrati con quelli previsti ai sensi dell'ordinanza del ...⁹ concernente la produzione primaria.

³ Essi possono coinvolgere nell'esecuzione organizzazioni accreditate che assicurano un controllo adeguato e indipendente; l'attività di controllo delle organizzazioni coinvolte viene verificata a campione dal Cantone.

⁴ L'Ufficio federale dell'agricoltura vigila sull'esecuzione delle prescrizioni della presente ordinanza nei Cantoni. Trasmette ai Cantoni le informazioni sugli acquirenti finali del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

⁵ Esso pubblica le indicazioni sul tipo e sulla quantità di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate che viene coltivato.

Art. 10 Modifica del diritto previgente

Il diritto previgente viene modificato secondo la versione qui annessa.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

... In nome del Consiglio federale svizzero:

⁹ RS.....

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato
(art. 10)

Modifica del diritto previgente

L'ordinanza sottocitata viene modificata come segue:

Ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁰ concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sulle sementi)

Ingresso

visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1-5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998¹¹ sull'agricoltura (LAgr); visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003¹² sull'ingegneria genetica (LIG),

Art. 9c (nuovo) Istruzioni per l'impiego di varietà geneticamente modificate

¹ Chiunque, giusta l'articolo 9a, necessita di un'autorizzazione per la messa in commercio di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, deve fornire istruzioni ed informazioni all'acquirente giusta l'allegato 1.

² Le istruzioni e le informazioni devono in particolare assicurare che:

- a. la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati su superfici limitrofe non viene pregiudicata, e
- b. sono stati definiti provvedimenti per la separazione del flusso delle merci per l'impiego di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate per evitare che esso si mescoli in modo indesiderato con materiale che non è stato modificato geneticamente.

³ Le istruzioni devono contenere in particolare misure intese a rendere minima l'ibridazione specifica della coltura nelle piante dello stesso tipo coltivate in superfici limitrofe, affinché le tracce inevitabili di organismi geneticamente modificati nel raccolto lungo i bordi delle particelle limitrofe non superi lo 0.5 per cento. A tal fine va definita in particolare una distanza d'isolamento descrivendone l'applicazione. La distanza d'isolamento è una distanza definita da osservare tra il bordo della superficie, coltivata con materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate, e il bordo della superficie limitrofa di un altro gestore, la quale è coltivabile. In linea di principio la distanza d'isolamento deve essere assicurata all'interno della superficie aziendale del gestore che coltiva materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate. Sono possibili eccezioni previo consenso scritto del gestore di superfici limitrofe.

⁴ Le istruzioni ed informazioni vanno corredate di studi scientifici e sottoposte all'Ufficio federale unitamente alla documentazione relativa alla domanda giusta

¹⁰ RS 916.151

¹¹ RS 910.1

¹² RS 814.91

l'articolo 9b. L'Ufficio federale può richiedere studi supplementari. Qualsiasi modifica delle istruzioni ed informazioni va immediatamente notificata all'Ufficio federale.

⁵ L'Ufficio federale, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti, esamina la plausibilità delle istruzioni ed informazioni per gli acquirenti nel quadro della procedura d'autorizzazione stabilita ai sensi dell'articolo 9b. Esso può richiedere la modifica delle istruzioni.

⁶ Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare continuamente se le istruzioni ed informazioni sono conformi alle disposizioni dei capoversi 2 e 3. Se constatata che le esigenze di cui ai capoversi 2 e 3 non sono sufficientemente osservate, deve adottare misure correttive e notificarle all'Ufficio federale.

⁷ L'Ufficio federale può richiedere un rapporto annuale sui risultati della verifica.

Art. 14 cpv. 5-11 (nuovo)

⁵ Chiunque commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate è tenuto a garantire che le istruzioni ed informazioni sono state trasmesse all'acquirente finale e che è disponibile la conferma scritta da parte di quest'ultimo giusta il capoverso 9.

⁶ Chiunque commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate deve tenere un registro contenente:

- a. nome e indirizzo del fornitore,
- b. nome e indirizzo degli acquirenti, e
- c. tipo, varietà, numero di partita e designazione del materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

⁷ La designazione giusta il capoverso 6 lettera c deve avvenire utilizzando gli identificatori unici di cui all'allegato del Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004¹³ che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, o, laddove non ve ne fossero, l'identità degli organismi indicando le principali proprietà e caratteristiche.

⁸ Le registrazioni di cui al capoverso 6 vanno tenute per ogni fase successiva della commercializzazione di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate.

⁹ In caso di consegna ad un'azienda agricola di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate assoggettato all'obbligo di caratterizzazione, il titolare dell'azienda deve confermare per iscritto di aver preso atto delle istruzioni ed informazioni giusta l'articolo 9c capoversi 1-3.

¹⁰ Chiunque importa o commercializza materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate deve comunicare all'Ufficio federale le istruzioni di cui al

¹³ GU n. L 10 del 16 gennaio 2004, pag. 5

capoverso 6 entro 2 mesi dal termine della semina conformemente alle istruzioni ufficiali.

¹¹ Le istruzioni di cui al capoverso 6 vanno conservate per 5 anni e, su richiesta, presentate alle autorità d'esecuzione cui viene concessa la possibilità di prenderne visione.

Art. 22 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Esso può pubblicare le istruzioni ed informazioni di cui all'articolo 9c capoversi 1-3.

Allegato 1
(art. 9c)

Istruzioni ed informazioni per gli acquirenti di materiale di moltiplicazione di piante geneticamente modificate

1. Caratterizzazione di materiale di moltiplicazione geneticamente modificato, quale:
 - a. identificatori unici internazionalmente riconosciuti,
 - b. proprietà geneticamente modificate, e
 - c. conseguenze delle proprietà introdotte geneticamente in caso di utilizzo sull'uso sostenibile di piante e animali.
2. Istruzioni ed informazioni sulla riduzione dell'ibridazione specifica della coltura nelle piante dello stesso tipo coltivate in superfici limitrofe. Le istruzioni devono adempiere almeno le esigenze di cui all'articolo 9c capoverso 3.
3. Istruzioni ed informazioni sul controllo e la lotta ai semi spontanei mediante provvedimenti colturali specifici quali:
 - a. avvicendamento colturale,
 - b. pause di coltivazione,
 - c. preparazione del letto di semina, e
 - d. provvedimenti successivi al raccolto, lotta ai semi spontanei.
4. Istruzioni ed informazioni per evitare che si sviluppi una resistenza negli organismi bersaglio.
5. Istruzioni ed informazioni per assicurare la separazione del flusso delle merci adottando tutti i provvedimenti necessari dal profilo tecnico, del personale e organizzativo, in particolare per:
 - a. evitare che il materiale si mescoli nelle attrezzature agricole,
 - b. tenere pulite le attrezzature agricole,
 - c. evitare che il materiale si mescoli in fase di deposito e trasporto,
 - d. evitare perdite durante il trasporto.
6. Istruzioni ed informazioni per evitare il diffondersi indesiderato di piante geneticamente modificate.